

« Art. 5. Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle Assise, saranno i medesimi surrogati dai consiglieri che verranno designati dal primo presidente della Corte d'appello. »

Vi hanno varii emendamenti a quest'articolo. Dirò anzitutto che gli onorevoli Sineo, Salaris e Camerini ne propongono la soppressione.

L'onorevole Camerini non c'è.

Ha la parola il deputato Salaris.

SALARIS. La disposizione dell'articolo 5 è inclusa in quella dell'articolo 3: stabilito che la nomina del presidente supplente sarà fatta per decreto reale nello stesso modo con cui sono nominati i presidenti e i giudici effettivi delle Corti d'assise, mi parrebbe che costoso articolo non avrebbe più ragione di essere. Per questo motivo ho domandato la soppressione dell'articolo 5. E posto che ho la parola, farò ancora conoscere che l'articolo 6, dietro la votazione già fatta dalla Camera coll'adottare l'articolo 3 del primitivo schema di legge del Ministero diventa pure affatto inutile; quindi anche l'articolo 6 va soppresso, e la Camera potrebbe passar subito alla discussione dell'articolo 7 anche per risparmio di tempo.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Perdoni l'onorevole Salaris; sono due questioni distinte: una è quella d'istituire i presidenti delle Corti d'assise a cui si provvede con l'articolo 3; l'altra è quella di destinare, in caso di mancanza di questi presidenti, qualche consigliere che possa farne le veci. Queste destinazioni per la celerità del servizio non possono essere fatte che dal presidente della Corte d'appello. Su questo punto non credo vi possa essere discussione di sorta.

PRESIDENTE. Domando se questa soppressione è appoggiata.

(È appoggiata).

L'onorevole Sineo ha proposto inoltre un emendamento all'articolo in discussione del tenore seguente:

« Non possono far parte della Corte d'assise quelli che hanno avuto parte all'istruzione del processo, o che sono concorsi a pronunciare l'accusa. »

L'onorevole Sineo vuole svolgerlo?

SINEO. Se il ministro lo accetta...

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

TECCHIO. Nella legge organica del giudiziario è già stabilito che non possono far parte della Corte d'assise i consiglieri d'appello che abbiano atteso alla istruzione del processo, o che siano concorsi a pronunciare l'accusa. Ora il signor ministro col presente articolo 4 evidentemente intese di provvedere a ciò che le novità, cui mira il suo disegno di legge, non contravvengano o non rendano vana la detta disposizione della legge organica. Siccome è suo disegno di accordare non più ai soli consiglieri d'appello, ma altresì ai giudici de' tribunali di circondario, il diritto di sedere nelle Corti di assise, tornava necessario di proporre questo articolo 4 che impedisce a que' giudici di tribunali, i quali

abbiano data opera all'istruzione del processo, di prender parte al rispettivo giudizio in Corte d'assise. In questo articolo il signor ministro fu logico, e alla legge organica fu consenziente.

SINEO. Mi stupisce veramente questo modo di procedere.

Io mi sono astenuto dallo sviluppare il mio emendamento, ed ho dichiarato sin da principio che se il Ministero non credeva di associarvisi, io ne prescindeva. Naturalmente se il ministro si fosse associato in massima a quell'emendamento, avrei fatto qualche modificazione in conformità delle conclusioni precedentemente prese dalla Camera.

L'onorevole Tecchio, senza che neanche vi sia la proposta, poichè non era ancora mantenuta, ha creduto di volerla impugnare. Questo mi pare che veramente è un voler far perdere il tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Dunque è ritirato.

Chi approva l'articolo 5° è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 6. Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei giudici, verrà il medesimo surrogato dal giudice del tribunale che sarà designato dal primo presidente della Corte d'appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal presidente della Corte d'assise. »

Rammento alla Camera come gli onorevoli Salaris e Sineo propongano la soppressione di questo articolo.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 7, debbo ricordare che l'onorevole Camerini propose due articoli da aggiungersi dopo l'articolo 6 del tenore seguente:

Articolo 6, ossia 7, per non essersi adottata la soppressione dell'articolo 5 da lui proposto:

« Oltre i casi enunciati nell'articolo 298 del Codice di procedura penale, anche in quello di malattia, o non comparsa di un testimone citato, potrà darsi lettura della dichiarazione scritta esistente in processo, semprechè non siavi opposizione del Pubblico Ministero, dell'accusato o di qualunque componente della Corte o del giurì. »

Domando se questo nuovo articolo è appoggiato.

(Non è appoggiato).

MELCHIORRE. Domando la parola... (*Rumori e voci*: Non è appoggiato!)

Io parlo sull'articolo 7° della legge.

PRESIDENTE. Seusi un momento; do lettura dell'altro articolo proposto dall'onorevole Camerini e poi ella avrà la parola.

« Verificandosi, a termini dell'articolo 496 del Codice di procedura penale, il caso di sospensione di una causa incominciata inanzi alla Assise, ma per circostanze relative alla causa stessa, potrà passarsi alla